



## Dai preziosi ammennicoli ai preziosi consigli

### IL CASO

la riflessione operativa di questa pagina, verte sul tema del commercio su area pubblica di oggetti preziosi che, a mente dell'art. 127 del T.U.L.P.S. può essere effettuata, previa licenza di P.S., che è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

La riflessione è importante, giacché può capitare che durante un controllo di polizia stradale, un commerciante su area pubblica venga trovato in possesso di oggetti preziosi che questi dichiara di trasportare al fine di porli in commercio.

### RAGIONI DI DIRITTO

Originariamente, nel codice penale, si soleva distinguere il "porre in commercio" gli oggetti preziosi (ex art. 705 c.p., ora depenalizzato) dall' "esercitare il commercio" di cose antiche o usate (ex art. 706, ora abrogato) e veniva altresì stabilito - com'è tuttora stabilito - l'obbligo della licenza per tutti i soggetti autorizzati, tanto che lavorassero/negoziassero abitualmente, quanto occasionalmente, i materiali preziosi (ex art. 243 Reg. TULPS). Con sentenza assai datata, la Cassazione Penale, in data 11.07.1986, stabiliva, quindi, l'obbligo di ottenere la licenza di polizia da parte di chiunque potesse in commercio gli oggetti preziosi.

Come già detto, sebbene il TULPS non vieti esplicitamente il commercio su area pubblica, l'art. 127, comma quarto del medesimo T.U., consente di porre in commercio gli oggetti preziosi nei soli esercizi di vendita appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta titolare della licenza di polizia e presso ogni esercizio di vendita o succursale, deve essere tenuta esposta copia della predetta licenza.

E' chiaro, che lo scopo della legge era quello di evitare il riciclaggio degli oggetti preziosi; ma tutto ciò - a parere di chi scrive - non poteva non essere messo in relazione alla personalità del c.d. "ambulante" che, vivaddio, oggi, non è più quello previsto dalla legge del '76 ma, dopo l'avvento della legge Bersani (e le varie leggi regionali che l'hanno superata) al pari del commerciante su area privata, è un professionista del commercio che utilizza un "negozio su ruote".

Il fenomeno del riciclaggio, ovviamente, ha sempre motivo di essere controllato, sia previo il rilascio delle licenze (preventive) di polizia, sia mediante i controlli effettuati in concreto su chi esercita il commercio - soprattutto su area pubblica, che si presta più facilmente a determinare fenomeni elusivi - da parte delle forze di polizia.

### ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ciò premesso, sebbene chi scrive - minoritariamente e diversamente da molti altri autori - ritenga che l'abrogazione dell'art. 706 del c.p. e la depenalizzazione dell'art. 705 dello stesso codice (punito, oggi, in via amministrativa, senza che sia ammesso il pagamento in misura ridotta), da un lato e la diversa professionalità del commerciante su area pubblica, dall'altro, costituisca un combinato disposto di circostanze - di fatto e di diritto - che determinano una sorta di assimilazione dell'attività di vendita delle cose antiche a quelle preziose, questo stesso interprete ritiene che l'eventuale esercizio del commercio di soli (o prevalenti) beni preziosi resti comunque soggetto all'obbligo del previo rilascio della licenza di polizia ex art. 127 del TULPS che, sicuramente e salve rare eccezioni soggette a prescrizioni di garanzia, non sarà mai rilasciata dal Questore.

Ciò comporta, sul piano del controllo su strada, che l'eventuale commerciante su area pubblica che detenga, per la vendita, oggetti preziosi, sia nella condizione di poter dimostrare che tali beni sono in numero esiguo rispetto alla maggior parte degli altri beni mobili che detiene per la vendita e che, comunque, gli uni e gli altri, siano destinati al commercio presso una mostra dell'antiquariato e non anche presso un comune mercato.

In tal caso, il commerciante su area pubblica, dovrà altresì dimostrare di detenere il registro vidimato di cui all'art. 247 del Reg. T.U. in relazione agli obblighi di cui agli artt. 126 e 128 T.U.

Non a caso e vigente la vecchia legge del commercio in sede fissa del '71, il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato con propria Circolare n. 190799 del 21.05.1992, per quanto riguardava l'autorizzazione comunale per la categoria merceologica «oggetti preziosi», non riteneva che in caso simile a quello qui prospettato fosse necessaria detta autorizzazione, dato che gli oggetti preziosi posti in vendita, avevano la stessa finalità di utilizzo di quelli dello stesso tipo costituiti in altro materiale e non rappresentavano l'oggetto prevalente dell'attività di vendita corrispondente alla tabella posseduta.

**\*Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)**